

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 563 / 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **MiCAR**: ESA pubblicano le linee guida congiunte volte a facilitare l'uniformità nella classificazione regolamentare delle crypto-attività
- ✓ **Listing Act**: ESMA avvia una nuova consultazione per raccogliere *feedback* in seguito alle modifiche al MAR e alla MiFID II
- ✓ **ESG**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 3005/2024
- ✓ **AIFMD**: in consultazione pubblica progetto di RTS su FIA aperti per la concessione di prestiti
- ✓ **ESEF**: in consultazione pubblica progetto di RTS sul Formato Elettronico Unico Europeo
- ✓ **ESG**: ESMA presenta Q&A sull'applicazione degli Orientamenti sulla denominazione dei fondi
- ✓ **CRR3**: in consultazione pubblica la modifica degli RTS sul cambiamento del modello materiale

II. Normativa italiana

- ✓ **CONSOB**: in consultazione pubblica le modifiche al regolamento emittenti
- ✓ **AML**: pubblicata una comunicazione di Banca d'Italia e UIF relativa all'applicazione degli obblighi AML su conti dotati di Iban virtuali
- ✓ **AML**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento della Banca d'Italia 26 novembre 2024
- ✓ **AML**: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento della Banca d'Italia 27 novembre 2024

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ MiCAR: ESA PUBBLICANO LE LINEE GUIDA CONGIUNTE VOLTE A FACILITARE L'UNIFORMITÀ NELLA CLASSIFICAZIONE REGOLAMENTARE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Il 10 dicembre 2024, le ESA hanno pubblicato il [Final Report](#) sulle linee guida congiunte volte a facilitare l'uniformità nella classificazione regolamentare delle cripto-attività nell'ambito del Regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR).

Le Linee Guida sono state elaborate in conformità all'articolo 97 (1) del MiCAR il quale prevede che le ESA emanino congiuntamente, entro il 30 dicembre 2024, i propri orientamenti al fine di specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il *White Paper* sulle cripto-attività di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e i pareri giuridici sulla qualificazione dei token collegati ad attività (ART) di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR.

In particolare, le Linee Guida forniscono un test standardizzato per promuovere un approccio comune alla classificazione, nonché modelli che i partecipanti al mercato dovrebbero utilizzare per comunicare alle autorità di vigilanza la classificazione regolamentare di una cripto-attività.

L'obiettivo generale è quello di promuovere la convergenza nella classificazione per un'applicazione coerente del MiCAR in tutta l'UE. A sua volta, ciò è inteso a contribuire a migliorare la protezione dei consumatori/investitori, a garantire condizioni di parità e ad attenuare i rischi di arbitraggio normativo.

Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE e pubblicati sui siti web delle ESA; si applicheranno a partire da tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.

✓ LISTING ACT: ESMA AVVIA UNA NUOVA CONSULTAZIONE PER RACCOGLIERE FEEDBACK IN SEGUITO ALLE MODIFICHE AL MAR E ALLA MIFID II

In data 12 dicembre 2024, l'ESMA ha posto in consultazione il [progetto di Technical Advice](#) sull'attuazione delle modifiche al Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) e alla Direttiva (UE) 65/2014 (MiFID II) in relazione ai mercati di crescita delle PMI introdotte dal c.d. Listing Act, composto dal Regolamento (UE) 2024/2809, dalla Direttiva (UE) 2024/2811 e dalla Direttiva 2024/2810.

Per quanto riguarda il MAR, l'ESMA invita a fornire *feedback* sulla propria proposta di Technical Advice in merito a:

- un elenco non esaustivo dei processi prolungati e del momento di comunicazione delle informazioni privilegiate rilevanti. In particolare, ESMA ha raggruppato i processi prolungati in (i) processi interni all'emittente; (ii) processi che coinvolgono l'emittente e un'altra parte; e (iii) processi che coinvolgono un'autorità pubblica. In relazione ad ogni categoria di processo, ESMA ha elaborato alcuni principi per identificare il momento di comunicazione da rispettare. Tali principi dovranno anche supportare gli emittenti nel valutare il momento utile per l'informativa per quei processi prolungati non inclusi nel suddetto elenco;
- un elenco non esaustivo di esempi in cui vi è un contrasto tra le informazioni privilegiate da ritardare e l'ultimo annuncio pubblico da parte dell'emittente;
- una metodologia e i risultati preliminari per l'individuazione delle sedi di negoziazione con una dimensione transfrontaliera significativa, ai fini dell'istituzione di un nuovo meccanismo di scambio



di dati per la negoziazione tra mercati, per identificare e risolvere eventuali casi di abusi di mercato transfrontalieri.

Per quanto riguarda, invece, la MiFID II, le proposte dell'ESMA riguardano:

- un riesame sistematico delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (UE) 565/2017 per garantire che un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) (o un suo segmento) da registrare come mercato di crescita per le piccole e medie imprese (GM per le PMI) sia conforme ai requisiti pertinenti della rinnovata MiFID II;
- alcune condizioni per soddisfare i requisiti di registrazione per un segmento di un MTF, come specificato nella rinnovata MiFID II.

In linea con gli obiettivi del Listing Act, il parere tecnico dell'ESMA mira a garantire che il quadro normativo dell'UE promuova un migliore accesso ai mercati pubblici dei capitali per le imprese dell'Unione europea, in particolare per le PMI, riducendo gli oneri amministrativi per le società quotate o per le società che aspirano alla quotazione, garantendo al contempo l'integrità e la fiducia nei mercati dei capitali.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 13 febbraio 2025.

✓ [ESG: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO \(UE\) 3005/2024](#)

In data 12 dicembre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 3005/2024](#) (Regolamento ESG) sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, Sociale e di governance (ESG), che modifica il Regolamento (UE) 2088/2019 e il Regolamento (UE) 2859/2023.

In particolare, il Regolamento ESG mira a:

- rafforzare l'integrità, la trasparenza, la comparabilità, la responsabilità, l'affidabilità, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG di modo da prestare un contributo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all'agenda dell'Unione in materia di finanza sostenibile;
- contribuire al buon funzionamento del mercato interno di modo da conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenire il *greenwashing* e altri tipi di disinformazione, compreso il *social washing*.

Il Regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nel territorio dell'Unione Europea.

Inoltre, tra i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione, si prevede che l'ESMA esami la domanda di autorizzazione con conseguente adozione di una decisione di concessione o rifiuto. In caso di fornitore stabilito fuori dell'UE, è necessaria l'adozione di una decisione di equivalenza.

Si richiede il rispetto di principi generali quali integrità, affidabilità e trasparenza delle attività di rating ESG, nonché specifiche disposizioni sui conflitti d'interesse.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.



✓ **AIFMD: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO DI RTS SU FIA APERTI PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI**

In data 12 dicembre 2024, l'ESMA ha posto in consultazione il [progetto di norme tecniche di regolamentazione \(RTS\)](#) sui fondi di investimento alternativi (FIA) aperti che concedono prestiti per determinare i requisiti che devono rispettare per mantenere una struttura aperta ai sensi della Direttiva (UE) 61/2011 (AIFMD).

In particolare, tali requisiti comprendono un solido sistema di gestione della liquidità, la disponibilità di attività liquide e prove di stress, nonché un'adeguata politica di rimborso che tenga conto del profilo di liquidità dei FIA generati da prestiti. Tali requisiti tengono, inoltre, in debita considerazione le esposizioni creditizie sottostanti, il tempo medio di rimborso dei prestiti e la granularità e composizione complessiva dei portafogli dei FIA generatori di prestiti.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 12 marzo 2025.

✓ **ESEF: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA PROGETTO DI RTS SUL FORMATO ELETTRONICO UNICO EUROPEO**

In data 13 dicembre 2024, l'ESMA ha posto in consultazione il [progetto di norme tecniche di regolamentazione \(RTS\)](#) sulle modalità con cui il Formato Elettronico Unico Europeo (ESEF) possa essere applicato al reporting di sostenibilità. Le proposte mirano inoltre ad alleggerire gli oneri associati all'informativa finanziaria stessa.

Per l'ESMA risulta, infatti, prioritario che gli investitori siano in grado di accedere in modo efficace alle informazioni pertinenti e comparabili, consentendo loro di migliorare e accelerare le strategie di investimento. Le informazioni finanziarie e di sostenibilità digitalizzate provenienti dalle imprese verranno poi integrate nel punto di accesso unico europeo (ESAP), garantendo l'accesso e l'uso efficiente di tali informazioni da parte degli investitori.

Il documento di consultazione include una valutazione degli obiettivi politici al fine di definire il percorso da seguire per quanto riguarda l'istituzione di un ESEF per il reporting di sostenibilità, tenendo conto dell'esperienza acquisita sulla digitalizzazione del reporting finanziario e della struttura delle tassonomie di sostenibilità sviluppate dall'EFRAG. Il documento presenta, inoltre, la proposta dell'ESMA di rivedere l'approccio di mark-up per le Note al bilancio consolidato IFRS, sulla base dell'esperienza sviluppata finora in questo settore.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 31 marzo 2025.

✓ **ESG: ESMA PRESENTA Q&A SULL'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI SULLA DENOMINAZIONE DEI FONDI**

In data 13 dicembre 2024, l'ESMA ha presentato [Q&A](#) sull'applicazione degli Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (Orientamenti sulla Denominazione dei Fondi).

In particolare, le Q&A hanno ad oggetto (i) i green bond, (ii) la valorizzazione di investimenti sostenibili e (iii) la definizione di armi controverse.

✓ **CRR3: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA LA MODIFICA DEGLI RTS SUL CAMBIAMENTO DEL MODELLO MATERIALE**

In data 9 dicembre 2024, EBA ha posto in [consultazione](#) un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli RTS per la valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche del metodo basato sui rating interni.

In particolare, le modifiche sono volte a:

- allineare gli attuali RTS alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3);
- modificare alcuni dei criteri qualitativi connessi alle definizioni di default, di framework di valutazione e la strutturazione dei metodi utilizzati per alcuni tipi di esposizioni e crediti;
- inoltre, sono state introdotti alcuni chiarimenti relativi all'ambito di applicazione degli RTS e al calcolo di alcuni criteri quantitativi.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 10 marzo 2025.

II. Normativa Italiana

✓ **CONSOB: IN CONSULTAZIONE PUBBLICA LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI**

In data 13 dicembre 2024, la Consob ha avviato una [pubblica consultazione](#) in merito alle proposte di modifica del Regolamento n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) in attuazione delle deleghe regolamentari contenute nel D. Lgs. del 6 settembre 2024, n. 125 (D. Lgs. n.125/2024) nel quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).

Il D. Lgs. n.125/2024 innova in maniera significativa il quadro normativo nazionale previgente sulla dichiarazione non finanziaria, dettando una disciplina sugli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Attribuisce, inoltre, alla CONSOB alcune deleghe regolamentari su aspetti specifici della disciplina, tenuto conto dell'elevato livello di dettaglio della disciplina primaria e della previsione da parte della CSRD di standard obbligatori di rendicontazione e di *assurance*.

In particolare, poiché l'obiettivo è allineare la normativa secondaria al mutato quadro normativo europeo e nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, la pubblica consultazione propone le seguenti modifiche al Regolamento Emittenti:

- introdurre un nuovo articolo 89- quinquies al fine di introdurre la nuova disciplina sulle modalità e sui termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine;
- integrare l'articolo 81-ter, comma 1 al fine di chiarire che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, che sarà aggiunto all'Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 13 gennaio 2025.

✓ **AML: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA E UIF RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI AML SU CONTI DOTATI DI IBAN VIRTUALI**

In data 12 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato una [comunicazione](#) congiunta con la UIF riguardante le indicazioni per i soggetti obbligati sull'applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell'apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

La comunicazione fornisce indicazioni di vigilanza ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) che intendono prestare servizi basati sugli IBAN virtuali e invita tutti i soggetti obbligati a tenere conto, nelle attività di monitoraggio, dell'eventuale presenza di indicatori distintivi funzionali a individuare la natura virtuale dell'IBAN, inseriti dai PSP che li hanno generati.

✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA 26 NOVEMBRE 2024

In data 10 dicembre 2024, con Delibera n. 382/2024, la Banca d'Italia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento](#) del 26 novembre 2024 riguardante le modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.

Il Provvedimento in oggetto abroga la Sezione II (Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi) Parte quinta delle Disposizioni.

Il Provvedimento entra in vigore il 30 dicembre 2024.

✓ AML: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA 27 NOVEMBRE 2024

In data 10 dicembre 2024, con Delibera n. 382/2024, la Banca d'Italia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento](#) 27 novembre 2024 riguardante le modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019.

Il Provvedimento è stato emanato a fronte dell'esigenza della Banca d'Italia di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati a supporto della propria attività di analisi dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati.

In particolare, le modifiche hanno introdotto nelle Disposizioni:

- una nuova Parte VIII, che prevede l'invio alla Banca d'Italia di nuove segnalazioni annuali antiriciclaggio. In particolare:
 - o i destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nell'allegato 2 ("Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio") e relative a:
 - (i) Clientela;
 - (ii) Canali distributivi;
 - (iii) Presenza all'estero;
 - (iv) Mandati fiduciari;
 - (v) Presidi AML/CFT adottati;
 - (vi) Informazioni di gruppo;
 - (vii) Contatti del personale di riferimento;
 - o le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare;
- la disciplina di dettaglio per la trasmissione delle segnalazioni (i.e. le segnalazioni sono trasmesse tramite il canale INFOSTAT) contenuta in un nuovo Allegato alle Disposizioni (All. 2, Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).

Il Provvedimento entra in vigore il 23 dicembre 2024.